

Gli immigrati irregolari hanno diritto al Mmg

La Corte Costituzionale dà ragione alla Regione Puglia e respinge in gran parte il ricorso del Governo contro la legge regionale sulle norme per l'accoglienza delle persone immigrate, legittimando la copertura sanitaria degli stranieri extracomunitari e comunitari irregolari indigenti, compresa la scelta del medico di famiglia per chi è in possesso del codice Stp (Straniero Temporaneamente Presente)

La Corte Costituzionale ha respinto quasi per intero il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro molte disposizioni contenute nella Legge Regione Puglia 32/2009 (*"Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia"*). Nella sentenza n. 299, depositata dalla Corte il 22 ottobre scorso, infatti sono state dichiarate legittime le disposizioni regionali che garantiscono "l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno", anche prevedendo l'erogazione dell'assistenza farmaceutica e la facoltà di scelta del medico di fiducia. In entrambi i casi, specifica la sentenza, tale diritto non esclude la limitazione dell'accesso dello straniero alle sole cure essenziali e continuative, così come è previsto dalla norma statale di riferimento.

La Corte Costituzionale è giunta alla medesima conclusione anche per la norma regionale che garantisce le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice ENI (Europeo non in regola) ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al Servizio sanitario regionale e che versino in condizioni di indigenza. Su questo punto la Corte ha anche ricordato che la norma regionale è sostanzialmente conforme all'interpretazione offerta dal Ministero della Salute secondo il quale "i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti" (nota del 19 febbraio 2008, avente ad oggetto "Precisazioni concernenti l'assistenza

sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia"). Su quest'ultimo punto **Elena Gentile**, assessore al Welfare della Regione Puglia, che aveva promosso e portato in Consiglio regionale la legge sull'immigrazione, tiene a far rilevare che la nota ministeriale del 2008 indicava come il fondamento del rilascio del codice ENI fosse proprio nel principio costituzionale della tutela del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione). Ora, è la stessa Corte Costituzionale a benedire quella tesi, mettendo al riparo la circolare dai tagli del Governo centrale".

Alle dichiarazioni dell'assessore Gentile si sono affiancate quelle del presidente della Regione, **Nichi Vendola**, che ha plaudito alla decisione della Corte, sottolineando come il diritto alle cure non è un cavillo che può essere "rubricato alle varie ed eventuali". "Che in Puglia un immigrato possa andare a testa alta in un ambulatorio - ha dichiarato il presidente della Regione - scegliere un medico o un pediatra per i propri figli, senza paura di essere arrestato e deportato è un fatto di civiltà di cui bisogna essere orgogliosi".

■ Le norme illegittime

Le disposizioni della normativa regionale invece dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte sono due. La prima è contenuta nell'art. 1, comma 3, lettera h), in base al quale le politiche della Regione sono finalizzate, tra l'altro, "a garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione". Secondo la Corte Costituzionale, questa competenza non appartiene alla

Regione, neppure sotto il profilo delle sue specifiche prerogative in materia dei servizi e dell'assistenza sociale, e quindi l'invasione della specifica competenza dello Stato ne determina l'illegittimità costituzionale.

È stata riscontrata analoga lesione delle prerogative dello Stato anche nell'articolo 1, comma 2, lettera h) della Legge Regionale, secondo cui la "Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione, in particolare, dei principi espressi", tra l'altro, "dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003".

■ Un vecchio contenzioso

Negli ultimi anni gran parte del contenzioso tra Governo centrale e governi periferici è stato caratterizzato proprio dai ricorsi avanzati contro le leggi promosse da diverse Regioni in materia di immigrazione, adducendo come motivazione che: "le disposizioni in materia risultano eccedere dalle competenze della regione"; oppure "sono competenze esclusive del legislatore"; "la legge presenta illegittimità costituzionali". Sono sei le Regioni che hanno legiferato in materia in questi ultimi anni: Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Lazio e Puglia. Al ricorso per incostituzionalità finora sono incappate Emilia Romagna, Marche, Toscana e Puglia. Indenne ne è uscita la normativa dell'Emilia Romagna, mentre le Marche hanno corretto il tiro, Toscana e Puglia hanno recentemente incassato il responso positivo della Corte Costituzionale.